

# SCC

COMMERCIALISTI

ai SIGG.RI CLIENTI  
INTERESSATI  
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **ROTTAMAZIONE QUINQUIES – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE**

*Gentili Clienti,*

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle, denominata **Rottamazione-quinquies**.

Con l'adesione alla Rottamazione-quinquies è possibile **estinguere i debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio**. Possono accedere anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino nel perimetro previsto dalla nuova misura. Restano invece esclusi i debiti già regolarmente saldati nell'ambito della Rottamazione-quater.

Dal **20 gennaio 2026** sono disponibili, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **le modalità operative e il servizio online** per presentare la domanda di adesione.

#### Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies

La misura riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000** e il **31 dicembre 2023**, relativi a **omesso versamento** di:

- **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- **contributi previdenziali dovuti all'INPS**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

A condizione che siano riferiti alle fattispecie sopra indicate, possono essere **inclusi** nella domanda di adesione anche **i carichi già oggetto**:

- delle **prime tre rottamazioni** o del **saldo e stralcio**, per i quali i contribuenti sono decaduti a causa del mancato o tardivo pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste;
- della [Rottamazione-quater](#) o della Riammissione alla Rottamazione-quater, qualora, alla data del 30 settembre 2025, siano stati persi i benefici della misura perché non tutte le rate scadute risultavano regolarmente versate.

#### SCADENZA DOMANDA

La domanda va presentata online entro il **30 aprile 2026**.

# SCC

COMMERCIALISTI

## Scadenze e modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026** oppure a rate, fino a un massimo di **54 rate bimestrali in 9 anni** con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il **31 luglio**, il **30 settembre** e il **30 novembre 2026**;
- dalla quarta alla cinquantesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 saranno applicati interessi annui del **3%**.

## Cosa succede in caso di mancato pagamento

Il **mancato pagamento** dell'unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima del piano pagamenti, **comporta la perdita dei benefici**, e quanto versato viene considerato un acconto sul debito complessivo.

In caso di inefficacia, la legge prevede che:

- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602/1973.

Si invitano pertanto le S.V., nel caso di presenza di cartelle di Agenzia Entrate Riscossione notificate fino al 31.12.2023 di mettersi in contatto con la Studio per attivare l'eventuale richiesta necessaria.

Lo Studio rimane inoltre a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i più cordiali saluti.

**Dueville, 26.01.2026**

**SCC COMMERCIALISTI**